

G I A

Repertorio n.58070 -----Raccolta n.22809 -----

- ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -

CON UNICO SOCIO DENOMINATA "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L."

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il giorno tre agosto duemilasette. -----

----- (3 agosto 2007) -----

In Vibo Valentia, nel mio studio alla Via Dante Alighieri,

Palazzo Master -----

Innanzi a me dott.ssa Sapienza COMERCI, Notaio in Vibo

Valentia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Catanzaro, Crotona, Lamezia Terme e Vibo Valentia -----

----- E' PRESENTE -----

- l'Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, Ente di

diritto pubblico in virtù della Legge n. 84/94, con sede in

Gioia Tauro (RC) alla Contrada Lamia, codice fiscale

91005020804, in persona del suo Presidente GRIMALDI Giovanni,

nato a Cosenza il 13 (tredici) giugno 1949

(millenovecentoquarantanove), residente a Roma, Via

dell'Archetto n. 22, tale nominato con D.M. del 20 febbraio

2006 ed autorizzato alla stipula del presente atto giusta

delibera n. 7/07 del Comitato Portuale in data 18 luglio 2007


che, in copia certificata conforme all'originale, allego al

presente atto con la lettera "A"; -----

interviene inoltre il signor MACCARONE Carmelo, nato a

Joppolo (VV) il 15 (quindici) novembre 1950

REGISTRATO A
VIBO VALENTIA
LI 3 AGOSTO 2007
al N. 2150 Serie 17



(millenovecentocinquanta), residente a Messina, Via Garibaldi

n. 150, codice fiscale MCC CML 50S15 E389F. -----

Cittadini italiani, della identità personale dei quali io

Notaio sono certo. -----

L'Autorità Portuale del Porto di Gioia Tauro, come costituita

e rappresentata mi richiede di ricevere quest'atto con il

quale si stipula quanto segue: -----

I° - E' costituita dall'Autorità Portuale del Porto di Gioia

Tauro, in qualità di socio unico, una società a

responsabilità limitata con unico socio sotto la

denominazione "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L.", con sede in

Gioia Tauro (RC), ed avente ad oggetto l'attività prevista

nell'articolo 4 dello statuto sociale; la durata,

l'organizzazione, l'amministrazione, i diritti e gli obblighi

fissati nello statuto sociale riportato in prosieguo d'atto. -

II° - Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00

(diecimila) e viene assunto e sottoscritto interamente dal

socio costituente, mediante conferimento in danaro. -----

Il signor GRIMALDI Giovanni Antonio dichiara che la somma di

Euro 10.000,00 (diecimila) costituente l'intero capitale

sociale, è stata versata presso la Banca Antonveneta S.p.A. -

Agenzia di Gioia Tauro, come risulta dalla ricevuta in data

odierna che, previa lettura da me Notaio datane al

comparsente, in copia fotostatica certificata conforme al suo

originale, allego a quest'atto con la lettera "B". -----

III° - L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno. -----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007. --

IV° - Gli utili risultanti dal bilancio saranno ripartiti, in caso di pluralità di soci, tra gli stessi in proporzione alla quota sottoscritta e versata. -----


V° - Optando di affidare l'amministrazione della società ad un amministratore unico, viene nominato ad amministratore unico, per la durata di due anni, il signor MACCARONE Carmelo, come sopra generalizzato, che accetta la carica, dichiarando che a suo carico non esiste alcuna causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 C.C. -----

VI° - L'amministratore unico signor MACCARONE Carmelo provvederà a ritirare presso la Banca Antonveneta S.p.A. - Agenzia di Gioia Tauro, il capitale versato, con facoltà di rilasciare quietanza in favore della Banca con esonero della stessa da ogni responsabilità al riguardo. -----

VII° - I componenti dichiarano che le spese per la legale costituzione della società in oggetto, ammontano approssimativamente ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento). ---

VIII° - Ai fini dell'iscrizione di quest'atto nel registro delle imprese i componenti mi dichiarano che il primo indirizzo sociale è fissato in Gioia Tauro, Contrada Lamia. --

IX° - La società con quest'atto costituita verrà retta dalle regole contenute nel seguente -----



----- STATUTO -----

----- della società a responsabilità limitata -----

----- con unico socio denominata -----

----- "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L." -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - DURATA -----

ART. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata
con unico socio denominata -----

----- "GIOIA TAURO PORT SECURITY S.R.L.". -----

ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Gioia Tauro (RC)
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese. -----

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere
ovunque unità locali operative (quali ad esempio: succursali,
filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché
trasferire e, con decisione dell'organo amministrativo, può
istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali,
succursali, agenzie o unità locali comunque denominate;
compete ai soci la decisione di istituire, modificare o
sopprimere sedi secondarie. -----

ART. 3 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre
2030 e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea dei soci. -----

ART. 4 - La società ha per oggetto e scopo sociale
l'effettuazione dei servizi di sicurezza portuale rientranti


nelle funzioni attribuite dalle vigenti leggi all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, come definiti dagli atti dispositivi di regolamentazione della materia emanati dall'Autorità Portuale medesima e dalle altre competenti autorità, volti ad assicurare, nell'ambito degli impianti portuali di uso comune, quanto occorrente per prevenire incidenti di sicurezza fra cui si richiamano a scopo esemplificativo e non esaustivo i compiti di controllo dell'accesso al Porto di persone, mezzi, bagagli e carico, monitoraggio delle aree e dei punti sensibili, gestione delle informazioni e delle comunicazioni di sicurezza. -----

Per l'attuazione dello scopo sociale la società dovrà: -----

"Dotarsi di struttura operativa adeguata ai compiti da svolgere tramite personale proprio ovvero appalto di servizi;

"Provvedersi di tutti i mezzi, apparecchiature, impianti, infrastrutture necessari per l'organizzazione ed erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale secondo gli standards di economicità ed efficienza stabiliti dalle competenti amministrazioni; -----

"Soddisfare le esigenze di formazione ed aggiornamento periodico del personale assegnato ai servizi che dovrà essere reclutato sulla base della verifica dei requisiti di moralità e professionalità predeterminati dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro e nel rispetto delle vigenti disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato di diritto



privato secondo le disposizioni del codice civile. -----

La società potrà compiere ogni altra prestazione di attività connessa, annessa o affine a quelle sopra elencate il tutto fatti salvi i limiti, le esclusività e le preclusioni stabiliti dalla legge e, comunque, utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

Essa potrà compiere, tanto in Italia che all'estero, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie opportune o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale avvalendosi, pertanto, di tutte le agevolazioni fiscali, creditizie e di ogni altro beneficio in genere previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria. -----

La società potrà, infine, assumere direttamente o indirettamente interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società, ditte, imprese o consorzi avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio; costituirsi come associata in joint - ventures sia in Italia che all'estero; potrà, quindi, prestare e ricevere garanzie reali, concedere ed accettare fidejussioni ed avalli per qualsiasi importo; potrà partecipare, anche in associazione con altre imprese, a gare, appalti, incanti e pubblici bandi da chiunque emessi. -----

----- TITOLO II -----

----- CAPITALE E FINANZIAMENTI -----

ART. 5 - Il capitale della Società è fissato in Euro

10.000,00 (diecimila). -----

ART. 6 - I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa del tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. -----

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile. -----


----- TITOLO III -----

----- CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - DIRITTI DEI SOCI -----

ART. 7 - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società. -----

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 del Codice Civile, la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la Società del corrispondente importo in danaro. -----

Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 del Codice Civile è



consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso. -----

ART. 8 - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

Il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

----- DOMICILIAZIONE E COMUNICAZIONI -----

ART. 9 - Il domicilio dei soci, dei componenti dell'organo amministrativo, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. -----

Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elettroniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purchè sia in ogni caso garantita la prova della spedizione, dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva. -----

----- TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE -----

ART. 10 - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. In proposito, si stabilisce quanto segue: -----

A) Il trasferimento inter vivos a titolo oneroso è subordinato al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri Soci. -----

A tal uopo, si statuisce che il Socio intenzionato a cedere

la sua quota, o parte di essa, a terzi estranei, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri Soci con lettera raccomandata A. R., indicando il nome del terzo cessionario, il prezzo e ogni modalità della cessione. -----

Uguale comunicazione sarà data all'Organo Amministrativo, se costituito da non Soci. -----

Il Socio che volesse esercitare il diritto di prelazione dovrà, entro trenta giorni da tale comunicazione, spedire raccomandata A.R. al proponente, dichiarandosi disposto ad acquistare (a pena di decadenza) tutte le quote in vendita. --

Se più Soci intendessero esercitare il diritto di prelazione, la quota da trasferire sarà assegnata ai richiedenti in proporzione alle rispettive quote sociali. -----

Il trasferimento (col contestuale versamento del corrispettivo della cessione) sarà perfezionato entro sessanta giorni successivi ai trenta giorni previsti per il valido esercizio della prelazione. - Per le modalità del trasferimento, si applicano le disposizioni fissate nell'Art. 2470 c.c.. -----

Il su descritto iter procedimentale dell'offerta in prelazione non è necessario nei confronti del Socio che vi abbia per iscritto rinunciato o che comunque abbia consentito il libero trasferimento della quota. -----

B) Le disposizioni di cui al punto precedente valgono anche nel caso di trasferimento del diritto di usufrutto o di altro



diritto reale sulle quote; -----

C) Ove mai, nel trasferire la quota, l'alienante non abbia ad osservare le su esposte modalità, il trasferimento si intenderà comunque inefficace nei confronti della Società; per cui il terzo acquirente non potrà pretendere la sua iscrizione nel libro Soci, nè potrà esercitare i diritti connessi alla qualità di Socio (diritto di voto, diritto agli utili, ecc.); -----

D) In caso di cessione, l'alienante - ai sensi dell'art. 2472 C.C. - è obbligato solidalmente con l'acquirente, per tre anni dalla iscrizione del trasferimento nel libro dei Soci, per i versamenti ancora dovuti; -----

E) Il trasferimento di quote mortis causa avverrà nel rispetto delle norme di diritto successorio. Si precisa però che, in caso di pluralità di successori, la partecipazione sociale si suddividerà automaticamente fra gli stessi pro-quota. -----

F) Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla Società dal momento della iscrizione nel Libro dei Soci (art. 2470 c.c., comma 1). -----

Il trasferimento della quota di partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti "particolari diritti" non comporta l'attribuzione all'avente causa degli stessi diritti già spettanti al dante causa. -----

----- RECESSO ED ESCLUSIONE -----

ART. 11 - Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni

riguardanti: -----

- la modifica dell'oggetto sociale della società; -----

- la modifica della ragione sociale della società; -----

- la fusione e la scissione della società; -----

- la revoca dello stato di liquidazione; -----

- il trasferimento della sede sociale all'estero; -----

- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; -----

- il compimento di operazioni che determini una rilevante modificazione di eventuali diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice Civile; ----


- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; -----

- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 del Codice Civile qualora la delibera non sia assunta all'unanimità. -----

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 s.s. del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2496 quater del Codice Civile. -----

I soci hanno altresì diritto di recesso nelle ipotesi



previste dall'art. 2497 quater del Codice Civile. -----

Per soci che non hanno consentito si considerano i soci assenti, dissenzienti ed astenuti. -----

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all' organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro trenta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima

ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. -----

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, del codice civile. -----

ART. 12 - Il socio può essere escluso al verificarsi delle condizioni previste all'articolo 2466 del codice civile. -----

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti previa comunicazione al socio escluso del relativo provvedimento. -----

Qualora la Società sia composta da due soci si applica l'art. 2287, ultimo comma del Codice Civile. -----


La liquidazione della somma spettante al socio escluso verrà effettuata in conformità a quanto previsto dal precedente art. 11. -----

----- **DECISIONE DEI SOCI ED ASSEMBLEA** -----

ART. 13 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo; -----
- la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del



Presidente del Collegio sindacale o del revisore; -----

- le modificazioni del presente Statuto; -----

- le decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

- le decisioni sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro approvazione. -----

ART. 14 - Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 15 le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 2479, comma quarto del codice civile. -

ART. 15 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del precedente

articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. -----

ART. 16 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia. -----

In caso di impossibilità dei componenti dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio nel solo caso di approvazione del bilancio d'esercizio.


L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; -----

b) lettera semplice, ovvero messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento. -----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa



l'intero capitale sociale l'amministratore ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

ART. 17 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o da uno degli amministratori in caso di nomina di più amministratori o dal presidente in caso di consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di uno dei soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. -----

ART. 18 - Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----


- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché da visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 19 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio in caso di assemblea straordinaria. ----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità



e il risultato delle votazione e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione. -----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. -----

ART. 20 - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. -----

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. -----

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. -----

La rappresentanza può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. -----

ART. 21 - Le assemblee sono straordinarie e ordinarie. Nelle


prime (concernenti deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della Società) le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in prima convocazione, i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. -----

Nelle assemblee ordinarie le deliberazioni sono adottate, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto, in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto. -----

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell' art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci. -----

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci. -----

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono



diverse specifiche maggioranze. -----

----- TITOLO IV -----

----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

ART. 22 - La Società può essere amministrata

alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina: ---

- da un amministratore unico; -----

- da un consiglio di amministrazione composto da tre membri; -

- da due o più amministratori i quali operano disgiuntamente

secondo la regola dell'art. 2257 c.c.; -----

- da due o più amministratori i quali operano congiuntamente

secondo la regola dell'art. 2258 c.c.. -----

I soci, contestualmente alla nomina dell'amministratore

unico, del consiglio di amministrazione o di due

amministratori, possono affidare agli amministratori poteri

di amministrazione da esercitare in via congiunta o

disgiunta, fermi restando i casi di competenza consiliare

collegiale inderogabilmente previsti dalla legge. -----

Gli amministratori possono essere anche non soci. -----

Non possono essere nominati amministratori e se nominati

decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni

previste dall'articolo 2382 del codice civile. -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato

dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di

fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o

a dimissioni. -----


La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina dell'organo amministrativo a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno. -----

Gli amministratori sono rieleggibili. -----

Nell'atto costitutivo, o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può, altresì, essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può, inoltre, essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili.

In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato e la prestazione si intende offerta gratuitamente, con il solo rimborso delle spese documentate. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi



amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. -----

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così denominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile. -----

ART. 23 - In caso di amministrazione disgiunta, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; sull'opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. -----

Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più amministratori, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali. ---

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. -----

Possono essere, altresì, previsti sistemi misti di amministrazione (disgiunta e congiunta) a seconda degli atti o categorie di atti da compiere. -----

ART. 24 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolare vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----


La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla Società. -----



ART. 25 - In caso di richiesta di un amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. -----

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia. -----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. ----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi

ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----


- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----

ART. 26 - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società. -----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad



uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In

questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi

terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate

nell'art. 2475, quinto comma, del codice civile. -----

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori

per il compimento di determinati atti o categorie di atti,

determinandone i poteri. -----

La decisione di fusione della Società ai sensi degli articoli

2505 e 2505 bis del codice civile è adottata dall'organo

amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico.

ART. 27 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi

ed in giudizio e la firma sociale spetta, a seconda della

forma di amministrazione scelta, all'amministratore unico o

al Presidente del Consiglio di amministrazione. -----

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza

della Società spetta agli stessi congiuntamente o

disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti

in sede di nomina i poteri di amministrazione. -----

La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori,

agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro

conferiti nell'atto di nomina. -----

----- **TITOLO V** -----

----- **CONTROLLO LEGALE DEI CONTI** -----

Art. 28 - Nei casi previsti dalla legge il controllo legale

dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. --

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 del codice civile ed esercita altresì il controllo contabile.


I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del codice civile. -----

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il revisore ha la medesima durata in carica nonchè le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale; peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle Imprese la nomina del Collegio Sindacale. -----

----- TITOLO VI -----

----- MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO -----



ART. 29 - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis del codice civile. Il verbale è redatto da Notaio e si applica l'articolo 2436 del Codice Civile. -----

ART. 30 - L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter del codice civile. -----

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi delle parti di aumento rimasta inoperta. -----

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura dell'amministratore a mezzo raccomandata a.r.. -----

Art. 31 - La relazione dell'amministratore e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa. -----

In ogni caso l'amministratore, nel corso dell'assemblea, dovrà dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa. -----

----- TITOLO VII -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

Art. 32 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ognuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci. -----


----- TITOLO VIII -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 33 - La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta all'organo amministrativo, che curerà i relativi adempimenti pubblicitari. -----

La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza



dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione. -----

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 del Codice Civile. -----

Il Collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti: -----

- il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri; -----

- per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri; -----

- il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Collegio dei liquidatori si riunirà, comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti; -----

- i verbali delle deliberazioni del Collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione. -----

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis del codice

civile, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle Imprese. -----


Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 34 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorchè solo tra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è deferita al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre membri che giudica ritualmente e secondo diritto. -----

Il Collegio è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla



parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile. --

Io Notaio ho letto, unitamente agli allegati, ai comparenti, che lo hanno approvato, quest'atto scritto con strumentazione elettronica da persona di mia fiducia, salvo quanto aggiunto a penna da me Notaio su otto fogli per facciate trentuno e la trentaduesima sin qui. -----

Chiuso e sottoscritto alle ore diciassette e minuti dieci (17.10). -----

F.to Giovanni Grimaldi -----

" Carmelo Maccarone -----

" Sapienza Comerci - Notaio - -----

segue sigillo notarile. -----



allegato ^A
al n. 58070 di repertorio
e al n. 22809 di raccolta

Il Comitato Portuale

Delibera 07/07
del 18.07.07

- Vista** la legge 28 gennaio 1994, n.84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni;
- visto** il D.P.R. 16 luglio 1998 con il quale è stata istituita l'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;
- visto** il D.M. del 20 febbraio 2006 di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro;
- vista** la delibera commissariale n. 10/98 in data 2 dicembre 1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro;
- vista** altresì la nota n. DEM1B0194 del 17 maggio 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione con la quale è stato approvato il succitato regolamento dell'Autorità Portuale;
- vista** la normativa in materia security ed in particolare l'attuazione del codice ISPS avvenuta in data 01 luglio 2004;
- vista** la relazione sugli aspetti giuridici ed organizzativi relativi alla costituzione della società di gestione dei servizi di sicurezza nel porto di Gioia Tauro allegata alla presente delibera;
- dovendo** costituire una società di servizi per l'attuazione e la gestione di tutte le attività inerenti l'applicazione delle norme di security;
- sentiti** gli interventi dei componenti del Comitato Portuale;
- visto** l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta tenuta in data 18 luglio 2007, che è risultato essere il seguente: presenti n° 21, voti favorevoli n. 21; voti contrari n.0; astenuti n.0 come risulta dal verbale n.08/07;



Autorità Portuale di Gioia Tauro - Ente di diritto pubblico Legge 84/94 - Codice Fiscale 91005020804

delibera

E' approvato lo schema dell'atto costitutivo e statuto in allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante.

E' dato mandato al Presidente di attivare tutte le procedure necessarie per la costituzione della società stessa secondo quanto esposto nell'atto costitutivo.

Il Presidente
Dott. Ing. Giovanni GRIMALDI

Il Segretario
Tiziana Murgia